

COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)

Centrale Unica di Committenza

Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA "PRIMARIA" E DELLA SCUOLA "SECONDARIA DI PRIMO GRADO" DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA. PERIODO 01.01.2023/31.12.2025 – AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 3, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

CIG 9434789A2D.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio del trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Figino Serenza.

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, indetta dal Comune di Figino Serenza, quale Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune medesimo.

La presente procedura viene bandita in esecuzione alla determinazione a contrattare n. 331/R.G. del 06/10/2022 adottata dal Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza.

La Centrale di Committenza Comune di Figino Serenza (Capo fila), Novedrate e Capiago Intimiano, con sede in via Venticinque Aprile n. 16 – 22060 Figino Serenza (CO), di seguito denominata C.U.C., utilizza il sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia, denominato "Sintel", il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La C.U.C., ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l'art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall'art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020, procederà con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel". Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per le imprese e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.regione.lombardia.it nella sezione: "Guide e Manuali piattaforma Sintel": "Guide per le imprese" e "F.A.Q. per le imprese". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arialombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Non sono ammesse offerte per una parte dei servizi previsti in appalto. L'appalto è da ritenersi globalmente ed unitariamente riferito a tutti i servizi nei quali è articolato.

Il servizio oggetto dell'appalto appartiene alla categoria 02, servizi di trasporto terrestre, numero di riferimento CPC 712, numero di riferimento CPV 60130000-8.

L'acquisto in oggetto è stato inserito all'interno del "Programma biennale dei Servizi e Forniture 2022 - 2024" approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Figino Serenza n. 16 del 16/03/2022.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60 c) 3 del D.lgs. 50/2016 per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8 c)1 lett. c del D.L. n. 76/2020 così come convertito con la Legge n. 120/2020.

1.1. - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata per tre anni dal 01.01.2023 al 31.12.2025.

È facoltà dell'Ente committente procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020.

1.2 - OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della presente gara è l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Figino Serenza, dettagliatamente descritto nei contenuti prestazionali, tipologia e modalità di svolgimento del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

1.3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il luogo di esecuzione è l'intero territorio comunale.

1.4 - BASI D'ASTA E CORRISPETTIVI

L'importo complessivo posto a base di gara è quantificato in Euro 207.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui:

- costi per la sicurezza da rischi da interferenze pari a zero;
- costi della manodopera per l'intera durata dell'appalto (anni tre) pari a circa € 131.641,50 (indicati a norma dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016).

L'importo negoziabile a base d'asta è, pertanto, fissato in Euro 207.000,00 (al netto dell'IVA).

Tale importo è assunto alla base per la determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta.

1.5 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° novembre 2021.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare.

1.6 - COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 sono pari ad Euro 0 (zero).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel campo "Offerta economica", presente in piattaforma, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Si precisa in proposito che il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. N. 81/2008 in quanto viene svolto dall'appaltatore con mezzi propri, senza la presenza di personale del committente e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI né i relativi oneri di sicurezza.

1.7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità specificate all'art. 5 "Valutazione delle offerte e aggiudicazione" del presente Disciplinare.

1.8 - AVCPASS

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).

1.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Il Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell'articolo 31 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, è il dott. Domenico Esposito, Responsabile della C.U.C.

1.10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la Sig.ra Colombo Pierangela Franca, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza.

1.11 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto viene bandito in un unico lotto, al fine di ottenere una gestione unitaria del servizio: trattandosi di servizi aventi caratteristiche omogenee e tra loro interdipendenti, è stato ritenuto non funzionale ed economico la suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 50/2010.

1.12 - SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà rilasciato, pertanto, alcun certificato di presa visione da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune committente.

1.13 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet del Comune di Figino Serenza (www.comune.figinoserenza.co.it – Sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti), ovvero sul sito di ARIA www.ariaspa.it.

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Mod. 1 – Domanda di partecipazione (d'ora in poi MOD. 1)
- Mod. 1-bis – per RTI costituenti (d'ora in poi MOD. 1-bis)
- Mod. 1-ter – per Avvalimento (d'ora in poi MOD. 1-ter)
- Mod. 2 – D.G.U.E. redatto in conformità al modello pubblicato sulla Guri n. 170 del 22/07/2016 (d'ora in poi MOD. 2 - D.G.U.E.)
- Mod. 3 – Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice e soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (d'ora in poi MOD. 3)
- Mod. 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, commi 1, 4 e 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna (d'ora in poi MOD. 4)
- Mod. 4-bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (d'ora in poi MOD. 4-bis)
- Mod. 5 – Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)
- Mod. 6 – Dichiarazione di offerta economica
- Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - Schema di contratto.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 – Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile**. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.2 – Requisiti Generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.**

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.**

2.3 – Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

2.3.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, come ad esempio i soggetti del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese autorizzate al trasporto di persone (REN);

d) iscrizione al Registro Regionale di cui all'art. 5 del Regolamento della Regione Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6 e s.m.i., ovvero dichiarazione di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 6 dell'art. 10 bis del Regolamento Regionale stesso così come modificato dalla DGR X/6282 del 06/03/2017.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.3.2 - Requisiti di capacità economico e finanziaria

Possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito al triennio 2017/2018/2019 pari ad almeno Euro 138.000,00 (I.V.A. esclusa).

In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non vengono considerati gli anni 2020 e 2021, trattandosi di anni che hanno determinato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo del fatturato per le imprese del settore.

Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità.

La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche Amministrazioni, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento.

2.3.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Aver eseguito con buon esito, nel triennio 2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli oggetto del bando per committenti pubblici e/o privati per un importo complessivo, con esclusione dell'IVA, almeno pari a Euro 207.000,00.

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto, dovrà essere indicato la quota parte riconducibile al triennio 2017/2018/2019.

Atteso che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche nella dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, si precisa che sarà presa in considerazione la prova relativa ai servizi forniti nel triennio 2017/2018/2019.

Relativamente al requisito in oggetto il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei contratti eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara.

La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche Amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito del servizio, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

- fatture quietanzate relativi ai servizi prestati;

oppure

- copia dei contratti e relativi capitolati, se presenti, da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi e il periodo di durata.

Il concorrente dovrà dichiarare all'apposito punto 1b) della sezione C del DGUE l'importo complessivo, la data di inizio e di ultimazione del servizio dichiarato (ove concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta) e i destinatari pubblici o privati del servizio.

Nota: Con riferimento ai suddetti requisiti di cui ai punti precedenti si richiede ai concorrenti di produrre, se possibile, al fine di rendere più celeri le operazioni di gara, a comprova del possesso degli stessi, copia conforme delle certificazioni, ovvero attestazioni e/o certificati di regolare esecuzione, ovvero documentazione probatoria, rilasciata dagli Enti committenti.

2.4 – Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: Relativamente alla presente procedura, l'unica tipologia di raggruppamento configurabile ed ammissibile è quella di tipo orizzontale in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di carattere generale di cui al punto 2.2 ed i requisiti di idoneità di cui al punto 2.3.1 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto 2.3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e da ciascun mandante in misura non inferiore al 20%.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 2.3.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e da ciascun mandante in misura non inferiore al 20%.

Per quanto riguarda la corrispondenza fra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione – fermo restando che la mandataria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria - si stabilisce che, a pena di esclusione ogni singolo componente dei soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f), e g) (RTI, consorzi ordinari, reti di imprese e GEIE) non può assumere e eseguire le prestazioni in quota percentuale superiore alle quote dei requisiti posseduti; qualora la quota di possesso di detti requisiti sia diversa in misura non superiore alla quota di possesso più bassa. È invece consentito che uno o più componenti dei soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f), e g) assumano quote di partecipazione / esecuzione inferiori alla quota dei suddetti requisiti utilizzata per la qualificazione alla presente procedura fermo restando il rispetto delle quote minime di possesso sopra richieste.

2.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale di cui al punto 2.2) ed i requisiti di idoneità di cui al punto 2.3.1 devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3 devono essere posseduti nei termini indicati all'art. 47 d.lgs. 50/2016:

- a. per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto-legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri" il consorzio stabile che partecipa alla gara deve

avere i requisiti o in proprio o tramite consorziate indicate per l'esecuzione (solo consorziate esecutrici e non le consorziate in genere).

2.6 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna di subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

2.7 - Contributo a favore di ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021. Il concorrente dovrà presentare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura. Per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

2.8 - Garanzia Provisoria

Visto che l'affidamento del presente appalto avviene tramite procedura aperta, l'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2 (due)% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari ad **€ 4.140,00 (euro quattromilacentotrenta/00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Relativamente alla presente procedura, in merito alla escussione della garanzia provvisoria, si applicheranno le interpretazioni contenute nelle sentenze del C.D.S. sez. V del 6.4.2021 n. 2264 e T.A.R. Roma del 5.2.20 n. 1553. Secondo la predetta sentenza del C.D.S., l'escussione della cauzione provvisoria non concreta una sanzione in senso tecnico che colpisca il concorrente per il comportamento tenuto, ma rappresenta una obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896). Per l'effetto, **l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti**: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Id., sez. V, 24 giugno 2019 n. 4328; Id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424; Id., ad. plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Id., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2531).

Secondo la predetta sentenza del T.A.R. Roma inoltre, **l'escussione della garanzia provvisoria va collocata nella fase successiva all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto** per cui, ne consegue, che non si applica nei casi in cui non è ancora intervenuta l'aggiudicazione ma solo la proposta di aggiudicazione che è atto diverso avente natura endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente (a differenza della aggiudicazione); alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento ai casi in cui la stazione appaltante procede discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **"garanzia provvisoria"** è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a. **la cauzione** è da costituirsi presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, **esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, al Codice IBAN: IT42 P0623051280000046601529, indicando nella causale "Gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Figino Serenza". In questo caso è sufficiente caricare a sistema il file della copia contabile del bonifico;
- b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nel predetto decreto;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis;
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **60 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la stipula del contratto.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.** In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.** È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

3. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'Allegato - Modalità di Utilizzo della Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

3.1 – Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **entro il 25/10/2022.** Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, nella sezione "Bandi -> Bandi di gara sulla piattaforma "Sintel", nonché sul sito internet della C.U.C. insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. OFFERTA

4.1 – Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla C.U.C., nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre

il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 02/11/2022

pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 4.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non ovviamente, in senso fisico, trattandosi di procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) busta amministrativa il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
- b) busta tecnica il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.2;
- c) busta economica il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.3.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. e della C.U.C. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie, in quanto le prestazioni, così come descritte in dettaglio nel C.S.A., sono di natura sostanzialmente omogenee. Pertanto, i riferimenti ai raggruppamenti di tipo verticale o misto, contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura l'unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

4.1.1 – Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio dovranno sottoscrivere, un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa utilizzando il Mod. 1-bis – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

4.2 – Documentazione in formato elettronico (Presentazione mediante sottoposizione a sistema)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell’Allegato “Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel”, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.

4.2.1 Contenuto della busta telematica “A” - Documentazione amministrativa (step 1)

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara “Mod. 1” e “Mod. 1-bis” per R.T.I. costituende;
 - b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22.07.2016, “Mod. 2” e se del caso, il “Mod. 1-ter” per l’avvalimento;
 - c) Elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, “Mod. 3”;
 - d) Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 “Mod. 4”;
 - e) Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Mod. 4-bis”;
 - f) Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l’imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) “Mod. 5”;
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi successivi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la C.U.C. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (preferibilmente secondo il Mod. 1-ter);
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);

D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente alla certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente.

Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

a) "Domanda di partecipazione"

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il Mod. 1 – "Domanda di partecipazione alla gara" a cui va aggiunto il Mod. 1-bis per R.T.I. costituende.

Nel Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara predisposta dalla C.U.C. sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice che sono presenti anche nel D.G.U.E.; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del D.G.U.E..

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di R.T.I. costituendo alla domanda di partecipazione va allegato il Mod. 1-bis contenente la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura firmata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione dell'istanza di partecipazione si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato alternativamente mediante Modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando nell'apposito campo copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

b) "Documento di Gara Unico Europeo"

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il D.G.U.E è articolato in sei parti con relative sezioni:

- Compilazione a cura della C.U.C.:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- Compilazione a cura dell'operatore:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria,

con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando **il modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, preferibilmente utilizzando il Modello 3**, allegato al presente disciplinare di gara – da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.2 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto sblocca-cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, ed in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lettera b) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 10, comma 1 della Legge n. 238/2021 **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 4 contenente le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo **C** "Dichiarazioni integrative", punto 1 bis.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, la stazione appaltante potrà escludere gli operatori economici nelle ipotesi e nei limiti della norma citata.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 4).

- ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando preferibilmente il Mod. 4-bis_ al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, dovrà segnalare sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non. In relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cf-e9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 2.3.1 del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 2.3.2 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso relativo al sistema di garanzia della qualità;

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) – omessa perché non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni prese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo alla Banca Dati nazionale del Operatori Economici, di cui all'art. 81 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. h) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) “Dichiarazioni integrative “

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, **nonché i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011** [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Mod. 4**], ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5 Codice ed eventualmente il **Mod. 4-bis**:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter) del Codice;
- tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stazione appaltante relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice. Con particolare riferimento alle **lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** essendo di esclusiva competenza della stazione appaltante l'apprezzamento delle specifiche situazioni, si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1** del Codice (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE**) e **condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante;
- al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del Codice, le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate (ai sensi rispettivamente del quarto e del settimo periodo del quarto comma dell'art 80 del Codice) agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o delle imposte e tasse (queste ultime di importo superiore a 35.000 euro), ai sensi del quinto periodo del citato quarto comma dell'art. 80, come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. b) del DL 76/2020 e successivamente dall'art 10 comma 1 lett. c) n. 2 della legge 23 dicembre 2021 n. 238.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.) utilizzando preferibilmente il Mod. 3 e il Mod. 4 eventualmente il Mod. 4-bis.

2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale necessari per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiara di prendere atto e di accettare incondizionatamente le norme che regolano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia, denominato Sintel, contenute nei manuali d'uso;
6. dichiara di essere consapevole che la C.U.C. e l'Ente committente, per quanto di competenza di ciascuno, si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.U.C. o dell'Ente committente ove ricorra una di tali circostanze;
7. si impegna a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

8. si impegna nell'ipotesi in cui risulti aggiudicataria a sottoscrivere prima della stipula del contratto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;

10. indica le eventuali prestazioni che intende affidare in subappalto con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186 bis comma 5 lett. a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dai punti n. 2 al 14 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - Domanda di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il **Modello 3**;
- con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Modello 4** ed eventualmente **Modello 4 bis**;
- **con riferimento ai punti n. 4** (codice di comportamento) **n. 9** (privacy) e **n. 11** (operatori non residenti) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter - per Avalimento**.

d) "Documentazione a corredo"

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 2) **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativo all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
 - pagamento tramite Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
 - acquistando contrassegno di € 16,00 e producendo il Mod. 5 di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo caricato sulla piattaforma e posto tra i documenti di gara.
 In entrambi i casi il concorrente dovrà inserire, nel portale, copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. 5 di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo.
 In caso di raggruppamento di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del R.T.I. presenti distintamente la propria istanza.

e) **“Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati” (eventuale)**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1 lett. a) mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

(se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2. 1 lett. a);

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

- una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 4.2. 1 lett. a) e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra

all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ le parti le parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (Mod._1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel Mod._1bis.

4.2.2 – Contenuto nella busta telematica “B” - Offerta tecnica (step 2)

Attraverso l'apposita funzionalità “invio offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, pena l'esclusione, dovrà allegare la Relazione tecnica illustrativa di progetto costituente proposta contrattuale soggetta alla valutazione della Commissione Giudicatrice.

La relazione dovrà esplicitare puntualmente, in maniera chiara e dettagliata, gli elementi di rilievo del progetto con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri oggetto di valutazione e di successiva attribuzione di punteggi da parte della Commissione Giudicatrice, come precisato più avanti.

In particolare, la suddetta relazione dovrà essere strutturata secondo lo schema che segue assicurando in tutto il suo sviluppo il pieno recepimento delle specifiche tecniche e degli standard prestazionali minimi indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

In caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi la relazione dovrà essere unitaria. La relazione potrà essere corredata da opportuni allegati esemplificativi.

Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel Capitolato Speciale si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali.

Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificamente indicati al successivo paragrafo 5.1.1.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della *par condicio*, è necessario che la documentazione tecnica sia redatta seguendo i sottoindicati **criteri:**

- A. CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO
- B. ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL'AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO
- C. STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO
- D. MODALITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
- E. RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
- F. CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001: 2018
- G. DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI

- H. MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- I. SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ARTICOLO 5)
- L. PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento o sub elemento qualitativo comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0. L'incompletezza sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 30 facciate complessive (carattere Tahoma, formato 11, interlinea singola), numerate, in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali tabelle, depliant, schede, schemi progettuali e disegni, immagini ecc.). Nel caso il numero delle facciate sia superiore a quello stabilito, le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione delle offerte.

Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell'/e impresa/e consorziata/e cui si intende affidare il servizio). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto impegnativo e da includere nel contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per le esigenze del committente, in particolare con riferimento all'ordine e alla organizzazione degli elementi di valutazione e relativi parametri come sottoindicati.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire un'oggettiva comparazione tra quelle pervenute ed un più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Le suddette offerte tecniche dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmate digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 4.2.1 quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto, anche tenendo conto della soglia minima di sbarramento nel caso in cui questa sia prevista.

Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta, è tenuto a produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.

Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 la Centrale di Committenza si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dal suddetto articolo, si rimanda al successivo paragrafo 6 "ACCESSO AGLI ATTI".

* * * * *

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. **L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.**

* * * * *

Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguenza perdita dei benefici connessi.

Si precisa che si procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica del servizio offerto alle caratteristiche richieste in Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ove venga accertata la non conformità del servizio offerto rispetto a quanto richiesto in Capitolato si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara.

4.2.3 – Contenuto della busta telematica "C" - Offerta Economica (step 3)

Terzo step del percorso guidato "Invia offerta".

Nel campo "**Offerta economica**", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

a. campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto espresso sotto forma di valore economico, IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.

Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).

b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti l’attività di impresa.

c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico;

d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili), stabiliti dall’Ente Committente pari ad € 0,00 (zero/00).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Per completare questa fase il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta Economica” **un documento, redatto in conformità all’ “Allegato 6 – Dichiarazione di offerta economica” firmato digitalmente, relativo ad una sintetica presentazione ed individuazione del concorrente (considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta “inversione procedimentale” risulta necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di attivare la verifica indicata al successivo paragrafo 13) con il quale :**

DICHIARA

a) la ragione/denominazione sociale dell’impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;

b) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell’offerta tecnica ed economica e, in particolare, di accettare la clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore (di cui all’art. 23 del C.S.A);

d) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

INDICA

compilando la Tabella “Costo manodopera”, le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, indicandone, le modalità con le quali è stato determinato il costo complessivo della manodopera (numero delle risorse impiegate, inquadramento, contratto collettivo applicato, costo giornaliero, ore lavorate ecc.).

Si precisa che la compilazione della Tabella “Costo manodopera” non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura; in ogni caso, ai fini dell’aggiudicazione, qualora la stessa non sia stata compilata, il concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, ne dovrà inviare i dati affinché, la C.U.C., con riferimento ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione proceda a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta telematica C, dovrà, pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese, dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 4.2.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari o imprese in coassicurazione non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda);
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, né offerte espresse in aumento pena l'esclusione.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare, in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi dell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

5.1 - Criterio di Aggiudicazione

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
Totale (PTOT)	100

Il Punteggio Totale (PTOT-a) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT-a} = P_{Ta} + P_{Ea}$$

dove:

- P_{Ta} = Punteggio Tecnico totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente "a";
- P_{Ea} = Punteggio Economico totale attribuito all'Offerta economica del concorrente "a".

5.1.1 – Criterio di Attribuzione del punteggio tecnico

A. OFFERTA TECNICA MAX 75 PUNTI

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti criteri di valutazione:

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO conseguibile
A	CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO	24 punti
B	ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL'AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	10 punti
C	STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO	4 punti
D	MODALITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	4 punti
E	RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	3 punti
F	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001: 2018	6 punti
G	DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI	8 punti
H	MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4 punti
I	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ARTICOLO 5)	5 punti
L	PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI	7 punti
	TOTALE	75 punti

L'attribuzione del punteggio dei criteri dalla A) alla L) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei sotto-criteri di valutazione, come di seguito descritti:

	CRITERI E SOTTOCRITERI	Punteggio massimo	
A	Caratteristiche del parco automezzi utilizzati per il servizio	Punti 24	
		<u>PUNTI T</u>	<u>PUNTI D</u>
	SUB-CRITERIO		
a1	<p>Caratteristiche ambientali e di alimentazione.</p> <p>Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare, ai fini della attribuzione del punteggio, tutti gli automezzi che saranno specificamente impiegati nel servizio di trasporto scolastico oggetto di gara: veicolo principale e veicolo sostitutivo.</p> <p>Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Ai fini della attribuzione del punteggio, dovranno essere allegati le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nei documenti degli automezzi, ai fini della attribuzione del punteggio, deve essere necessariamente indicato l'anno di prima immatricolazione.</p> <p>Data la morfologia del percorso detti automezzi non possono avere una lunghezza superiore a 9,80 mt. E devono essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro per i ragazzi dai tre ai quattordici anni.</p>	<p><u>massimo p. 8</u></p> <p>Automezzi alimentati a metano, punti 4 per ogni mezzo; Automezzi immatricolati: - nell'anno 2021, punti 2,00 per ogni automezzo; - nell'anno 2020, punti 2,00 per ogni automezzo; - nell'anno 2019, punti 1,90 per ogni automezzo nell'anno 2018, punti 1,80 per ogni automezzo - nell'anno 2017, punti 1,70 per ogni automezzo; - nell'anno 2016, punti 1,60 per ogni automezzo; - nell'anno 2015, punti 1,50 per ogni automezzo; - nell'anno 2014, punti 1,40 per ogni automezzo; - nell'anno 2013, punti 1,30 per ogni automezzo; - nell'anno 2012, punti 1,20 per ogni automezzo; - nell'anno 2011, punti 1,10 per ogni automezzo; - nell'anno 2010, punti 1,00 per ogni automezzo; - nell'anno 2009, punti 0,90 per ogni automezzo; - nell'anno 2008, punti 0,80 per ogni automezzo; - nell'anno 2007, punti 0,70 per ogni automezzo; - nell'anno 2006, punti 0,60 per ogni automezzo; - nell'anno 2005, punti 0,50 per ogni automezzo; - nell'anno 2004, punti 0,40 per ogni automezzo; - nell'anno 2003, punti 0,30 per ogni automezzo; - nell'anno 2002, punti 0,20 per ogni automezzo; - non sono ammessi automezzi immatricolati prima del 2002.</p>	
a2	Dotazione di sistema di localizzazione satellitare installato a bordo del veicolo destinato al servizio, incluso quello sostitutivo.	<p><u>massimo p. 6</u></p> <p>installazione sistema a bordo del veicolo principale e del veicolo sostitutivo: punti 6 installazione sistema a bordo solo del veicolo principale: punti 4 nessun sistema in dotazione: punti 0</p>	
a3	Automezzo attrezzato con pedana per trasporto Handicap che non riduca però il numero minimo complessivo degli alunni trasportabili.	<p><u>massimo p. 5</u></p> <p>veicolo principale e veicolo sostitutivo attrezzati: punti 5 solo veicolo principale attrezzato: punti 4 nessun veicolo attrezzato: punti 0</p>	
a4	Aumento dei posti disponibili per gli alunni, rispetto al numero minimo previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. La lunghezza del veicolo non deve superare i 9,80 mt.	<p><u>massimo p. 5</u></p> <p>Verrà attribuito 1 punto per ogni posto in più, fino ad un massimo di 5 punti.</p>	

	TOTALE A	MAX 24 PUNTI	
B	Esperienza professionale dell'autista addetto al trasporto scolastico	punti 10	
b1	Saranno oggetto di valutazione gli anni di esperienza nel servizio di trasporto scolastico dell'autista addetto alla guida del mezzo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere indicato il tipo di contratto: a tempo indeterminato, a termine, a progetto o altra tipologia contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare: il periodo di lavoro effettuato in servizi di trasporto scolastico, la ragione sociale del datore di lavoro, il committente del servizio.	<u>massimo punti 10</u> per ogni anno di esperienza nel settore del trasporto scolastico verranno attribuiti punti 2 fino a un massimo di 10.	
	TOTALE B	MAX 10 PUNTI	
C	Standard di pulizia dei mezzi di trasporto	punti 4	
c1	Il legale rappresentante della impresa concorrente deve indicare, ai fini della attribuzione del punteggio, le operazioni di pulizia dei mezzi destinati al trasporto scolastico. La Commissione valuterà la descrizione delle operazioni di pulizia, in termini di completezza, chiarezza e concretezza, con particolare riferimento alla tempistica, ai prodotti utilizzati, alla rispondenza ai criteri ambientali.		<u>massimo punti 4</u>
	TOTALE C	MAX 4 PUNTI	
D	Modalità di gestione delle emergenze	punti 4	
d1	La Commissione valuterà la proposta in termini di fattibilità, chiarezza e coerenza con particolare riguardo alla sostituzione dei mezzi e del personale in caso di ritardi, rottura mezzi, assenza del personale; alle tempistiche di intervento previste.		<u>massimo punti 4</u>
	TOTALE D	MAX 4 PUNTI	
E	Rapporti con l'Amministrazione	punti 3	
e1	La Commissione valuterà la proposta, in termini di completezza, chiarezza e concretezza soppesando i seguenti fattori: strumenti di comunicazione, avvisi, richiami, riunioni periodiche, attrezzature e modalità eventualmente adottate.		<u>massimo punti 3</u>
	TOTALE E	MAX 3 PUNTI	
F	Certificazione della qualità dell'organizzazione: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: 2018.		
f1	Con l'acronimo ISO 9001, vengono definiti i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione. La certificazione di qualità ISO 9001 attesta che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. La normativa ISO 14001 è uno standard internazionale che definisce come deve essere sviluppato un sistema di gestione ambientale efficace e sostenibile. Quest'ultimo è l'insieme delle misure adottate da un'azienda per orientare la propria struttura operativa ad un comportamento responsabile. La relativa certificazione ISO 14001 non attesta, quindi, una particolare prestazione ambientale, ma è finalizzata a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali. La norma ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre copia conforme della certificazione di qualità della serie ISO 9001 e/o della serie 1400 e/o della serie ISO 45001:2018. Oltre alle copie conformi della certificazione di qualità in suo possesso il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve	<u>massimo p. 6</u> se l'impresa concorrente è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001: punti 2 se l'impresa concorrente è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 14001: punti 2 se l'impresa concorrente è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 45001/2018: punti 2	

	produrre una dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve attestare se l'organismo certificatore è riconosciuto dall'Ente Nazionale di Accreditamento e deve indicare le date previste per la revisione della certificazione di qualità in suo possesso. In mancanza di tale dichiarazione il punteggio non verrà attribuito.		
	TOTALE F	MAX 6 PUNTI	
G	Dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi		
g1	Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare, ai fini della attribuzione del punteggio, la dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi dell'impresa. La distanza deve essere calcolata tra la sede del Municipio di Figino Serenza, sita in via Venticinque Aprile n. 16 e il sito destinato al ricovero dei mezzi. Ai fini della rilevazione della distanza è consentita la consultazione del servizio online "google maps" voce "indicazioni stradali". A tale servizio, comunque, farà ricorso la Commissione di gara sia in caso di contestazioni della distanza indicata in sede di gara, sia nella fase di verifica di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. <i>Qualora il/la locale/area destinato/a al ricovero dei mezzi non sia di proprietà della ditta concorrente, dovrà essere allegata copia del contratto o dell'atto di impegno che ne attesti la disponibilità a favore di quest'ultimo alla decorrenza dell'affidamento e per una durata pari a quella del servizio affidato.</i>	massimo p. 8 dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi: - nel territorio del Comune di Figino Serenza: punti 8; - fino a 10 chilometri dalla sede del Municipio di Figino Serenza: punti 6; - fino a 20 chilometri dalla sede del Municipio di Figino Serenza: punti 3; - oltre 20 chilometri dalla sede del Municipio di Figino Serenza: punti 0.	
	TOTALE G	MAX 8 PUNTI	
H	Maggior numero di automezzi di scorta rispetto al minimo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 10)		
h1	Maggior numero di automezzi di scorta rispetto al minimo previsto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, aventi lo stesso numero di posti del veicolo principale.	massimo p. 4 per ogni scuolabus di scorta oltre a quello previsto dal Capitolato: punti 2	
	TOTALE H	MAX 4 PUNTI	
I	Servizi di trasporto scolastico aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, articolo 5).		
i1	Disponibilità ad offrire gratuitamente uno scuolabus e relativo autista per l'effettuazione di viaggi, andata e ritorno, eccedenti rispetto a quelli già previsti all'art. 5 del capitolato, per l'intero periodo di vigenza dell'appalto. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità. I viaggi potranno avvenire anche al di fuori degli orari previsti nel normale programma di esercizio di cui al capitolato.	massimo p. 5 per ogni ulteriore viaggio offerto: punti 1	
		MAX 5 PUNTI	
L	Proposte migliorative sulla sicurezza degli utenti trasportati		
l1	La Commissione valuterà la proposta in termini di completezza, chiarezza e fattibilità. L'impresa dovrà elaborare un piano per il monitoraggio della sicurezza dei ragazzi, durante le fasi di svolgimento del servizio.		massimo p. 7
	TOTALE L	MAX 7 PUNTI	
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H+I+L		75 PUNTI	

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari” vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

L’attribuzione dei punteggi discrezionali avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro.

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	1
più che buono	0,9
buono	0,8
più che sufficiente	0,7
sufficiente	0,6
non completamente adeguato	0,5
limitato	0,4
molto limitato	0,3
minimo	0,2
appena valutabile	0,1
non valutabile	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, l’attribuzione del punteggio avviene automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

La ditta concorrente che non avrà ottenuto almeno 37,5 / 75 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente. L’aggiudicazione avverrà nei confronti della/e ditta/e che avrà/anno ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dell’offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo. Si sottolinea che il prezzo offerto dalle ditte concorrenti s’intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste

nel Capitolato Speciale d'appalto, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per la ditta aggiudicataria.

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio "D", la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

5.1.2 – Criterio di attribuzione del punteggio economico max 25 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$P_i = 25 \times (P_{min}/PO)$

dove:

P_i = punteggio da attribuire

P_{min} = prezzo più basso offerto in gara

PO = prezzo offerto dal singolo concorrente

6. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016, e dalla Legge n. 241/1990.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente;
4. a proposito di quanto sopra **il concorrente dovrà produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.** Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l'offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte della C.U.C. giustificazioni per l'analisi della stessa.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, la C.U.C. non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, D.lgs. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica la C.U.C. consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa C.U.C. si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

7. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La C.U.C., d'intesa con l'Ente committente, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.lgs. 50/2016;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 50/2016, la C.U.C. si riserva di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla C.U.C.

La C.U.C. si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924. La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla C.U.C..

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del Codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del Codice istituito presso l'ANAC (art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" convertito con L. 55/2019 come modificato dall'art. 52, c. 1 lett. a) della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021.

10. PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte ed immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di ricezione delle offerte.

In ogni caso, gli esiti della procedura verranno resi noti ai concorrenti, come di consueto, attraverso il canale "comunicazioni di procedura", nella sezione "documentazione di gara" e con le pubblicazioni degli atti ai sensi di legge.

11. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli offerenti. In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di Gara monocratico costituito dal Responsabile del C.U.C.

La prima seduta avrà luogo il giorno **04/11/2022 alle ore 10:00**.

Nel dettaglio il Seggio di Gara nella prima seduta procederà, attraverso la piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il Seggio di Gara non procederà, pertanto, né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Le comunicazioni del Seggio di Gara, saranno trasmesse tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopra descritte, il Seggio di gara procederà nella medesima seduta all'apertura telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare indi nella medesima seduta o in una seduta successiva procederà a rendere disponibile sul sistema telematico le offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La Commissione Giudicatrice, successivamente, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Seggio di gara per l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76 c. 5 let. B) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

A conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in apposita seduta, procederà mediante l'apposita funzionalità della piattaforma Sintel, all'inserimento dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente e a seguire procederà all'apertura delle offerte economiche e, sempre mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, verranno calcolati i relativi punteggi secondo la formula indicata nel presente disciplinare; infine il sistema sommerà i punteggi tecnici ed economici formulando la relativa graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta virtuale dandone comunicazione al RUP del Comune, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 12.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Seggio di Gara procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/90 di conversione del D.L. n. 32/2019 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera u), della L. n. 55/2019 il calcolo di cui al primo periodo del citato art. 97, c. 3, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 6.

Il RUP del Comune, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni per il riscontro. Il RUP del Comune esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di Gara:

- a) esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del precedente paragrafo 2.2 e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 2.3 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016), esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul SINTEL e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
- b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, ricorrendone i presupposti;
- c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora nella seduta di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il Seggio di Gara, nella medesima seduta, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b), c).

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, la Commissione o il RUP del Comune, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, trasmette alla C.U.C. la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone comunicazione al Seggio di Gara che provvederà agli adempimenti di cui all'art. 76 c. 5 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la C.U.C. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La C.U.C. si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Prima dell'aggiudicazione, la C.U.C. procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La C.U.C., previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la C.U.C. procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la C.U.C. procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La C.U.C. procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la C.U.C. procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Consolidamento della graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95 c 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente organo della CUC. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, tra le tante, nelle sentenze del C.d.S. sez. III. 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1° agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato D.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale quale ufficiale rogante dell'Ente committente.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.700,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva e tutte le eventuali

polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.L. 76/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia via Corridoni n. 39, Milano.

16. ALTRE INFORMAZIONI

a) **Tutte le comunicazioni della C.U.C. ai concorrenti saranno trasmesse tramite piattaforma Sintel.**

b) La C.U.C. può:

- utilizzare la pec o il fax per comunicare con i concorrenti in caso di indisponibilità oggettiva e momentanea della piattaforma Sintel;
- sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
- indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.

c) Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, **a pena di esclusione.**

d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.

e) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale d'oneri, nonché alle disposizioni vigenti.

f) Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni n. 39, 20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.

g) Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nell'eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.

h) La C.U.C., ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti auto dichiarati, mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara o della decadenza dell'aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge. L'aggiudicazione sarà rideterminata a favore del concorrente che segue in graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.

i) La C.U.C. si riserva la facoltà di revocare la procedura, qualora, nelle more di svolgimento della stessa, ARIA SPA e CONSIP SPA attivino una convenzione più conveniente per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

l) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti: il titolare del trattamento dei dati in questione, in relazione all'attività di gestione della procedura di gara, è il Comune di Figino Serenza in qualità di Centrale di Committenza; il titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'attività di gestione del contratto è il Comune di Figino Serenza.

m) Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la Sig.ra Colombo Pierangela Franca, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 c. 14 del D.L.gs n. 50/2016 è il Dott. Domenico Esposito – Responsabile della C.U.C..